


AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco



PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

NORME GENERALI

- Art. 1 – (definizione del reticolo principale e minore)**
- Art. 2 - (finalita' della suddivisione del reticolo idraulico comunale)**
- Art. 3 - (individuazione del reticolo minore)**
- Art. 4 - (definizione fasce di rispetto)**

NORME SPECIFICHE

- Art. 5 - (divieti)**
- Art. 6 - (opere consentite previa autorizzazione)**
- Art. 7 - (scarichi in corsi d'acqua del reticolo minore)**
- Art. 8 - (canoni di polizia idraulica)**
- Art. 9 - (sovrapposizione con altri vincoli)**
- Art. 10 - (precisazioni grafiche)**

ALLEGATI GRAFICI AL REGOLAMENTO

- All.1 Carta di inquadramento generale reticolo idrografico (scala 1:10.000)**
- All.2 Carta d'individuazione fasce di rispetto reticolo minore (scala 1:2.000)**

NORME GENERALI

Art.1 – (definizione del reticolo principale e minore)

- a) lo studio di definizione del reticolo minore, eseguito in base alla DGR 7/7868 del 25/1/2002, suddivide il reticolo idraulico comunale, in reticolo principale e reticolo minore (per suddivisione vedi tav. 1 allegata alle norme);
- b) il reticolo principale è individuato direttamente dalle strutture del ex Genio Civile presenti nei diversi Stap, e comprende quei corsi d'acqua che per estensione (aste e bacino), problematiche idrauliche, caratterizzano significativamente non solo il singolo territorio comunale ma un'area più vasta;
- c) l'individuazione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale è riportata nell'allegato A alla DGR 7/7868 25/1/2002, ed è strutturata in modo tale da individuare in modo preciso l'asta o il tratto della stessa definita come reticolo principale;
- d) l'individuazione del reticolo minore e relative fasce di rispetto secondo la DGR 7/7868 25/1/2002 spetta alle amministrazioni comunali;
- e) per definizione, i corsi d'acqua significativi non elencati come reticolo principale, sono automaticamente da considerarsi appartenenti al reticolo minore;
- f) i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore, con le relative fasce di rispetto sono riportati negli elaborati grafici in scala 1:2.000 (vedi tavole 2 allegate alle norme).
- g) I corsi d'acqua individuati dalla DGR 7/7868 25/01/02 come reticolo principale sul territorio comunale di Calolziocorte sono i seguenti:
- il fiume Adda: a valle del ponte della ferrovia in località Lavello.
 - il torrente Gallavesa: dallo sbocco al termine dell'abitato di Erve.
 - il torrente Serta: dallo sbocco alla località i morti lungo la Valle dei Morti (Carenno).
- h) Il reticolo idrografico comunale si suddivide in due categorie generali dal punto di vista della proprietà e quindi della manutenzione e sistemazione:

h1) tratti già mappati e tratti già cartografati annessi al reticolo minore comunale:

per questi la proprietà è comunale e quindi qualsiasi onere manutentivo derivante è interamente a carico del comune; per i tratti tombinati, intubati o chiusi di tali corsi d'acqua che ricadono entro proprietà private, i privati stessi dovranno pagare gli oneri di occupazione del suolo pubblico all'amministrazione comunale.

h2) tratti non mappati, non cartografati (da tavoletta IGM – CTR – fotogrammetrico comunale), devianti recentemente e i tratti intubati che ricadono entro proprietà private da considerarsi di proprietà pubblica per la sola superficie corrispondente all'alveo visibile, compreso tra il piede delle

due scarpate di sponda; i proprietari sono tenuti ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché eventuali interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni locali di deflusso.

Le opere di eventuale derivazione, scarico o attingimento in alveo, sono comunque assoggettate ad autorizzazione o concessione provinciale, nonché al pagamento dei relativi oneri di legge.

Art.2 - (finalita' della suddivisione del reticolo idraulico comunale)

- a) La suddivisione del reticolo idrico comunale in principale e minore, realizzata secondo la DGR 7/7868 25/1/2002, è eseguita per attuare quanto previsto nella Legge Regionale 1/2000 art 3 comma 114 (legge riguardante decentramento dei poteri e compiti regionali);
- b) L'articolo 3 comma 114 prevede, il trasferimento ai comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il reticolo idrografico minore;
- c) I provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo principale rimangono di competenza regionale.

Art. 3 (individuazione del reticolo minore)

- a) le caratteristiche dei corsi d'acqua appartenenti del reticolo minore sono definite nell'allegato B alla DGR 7/7868 25/01/02;
- b) in generale sono compresi nel reticolo minore:
 - i corsi d'acqua significativi indicati come demaniali nelle carte catastali
 - i corsi d'acqua che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici,
 - i corsi d'acqua che siano interessati da derivazione d'acqua
 - i corsi d'acqua significativi che siano rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).
- c) l'individuazione grafica dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore è riportata nelle tavole 1 e 2 allegata alle Norme generali

Art. 4 (definizione fasce di rispetto)

- a) Le fasce di rispetto sono state definite mediante i criteri individuati nell'allegato B della DGR 7/7686 del 21/01/02;
- b) sono indicate quattro tipologie di fasce di rispetto a differente vincolo - tutela;

- una prima (fascia 1) a scopo prevalente manutentivo sempre presente lungo la maggior parte dei corsi d'acqua del reticolo minore di ampiezza variabile tra 4 e 10 m, individuata graficamente secondo le direttive riportate nell'articolo 10 del presente regolamento ;
 - una seconda (fascia 2) discontinua, basata sulla pericolosità e rischio, riguardante la aree potenzialmente allagabili secondo quanto previsto dagli studi ai sensi della L.R. 41/97;
 - una terza (fascia 3) per i corsi d'acqua rientranti nel reticolo idrografico minore comunale, il cui percorso può essere modificato purché venga garantito il deflusso delle portate che li caratterizzano; l'ampiezza è di 4 m individuata graficamente secondo le direttive riportate nell'articolo 10 del presente regolamento;
 - una quarta (fascia 4) per i tratti del reticolo idrografico minore intubati, di ampiezza 4 m individuata graficamente secondo le direttive riportate nell'art. 10 del presente regolamento;
- c) per la fasce di rispetto di tipo 1, valgono le limitazioni previste negli art. 5.1 e 6.1 del presente regolamento;
- d) per le fasce di rispetto di tipo 2, valgono le limitazioni degli articoli 5.2 e 6.2 del presente regolamento
- e) per le fasce di rispetto di tipo 3, valgono le limitazioni degli articoli 5.3 e 6.3 del presente regolamento
- f) per le fasce di rispetto di tipo 4, valgono le limitazioni del articolo 5.4 del presente regolamento
- g) per eventuali aree d'esondazione, individuate e comprese nel presente regolamento in fascia 2 e non definite dallo studio ai sensi della L.R. 41/97, in attesa dell'adeguamento di tale studio, si dovrà fare riferimento alle prescrizioni delle aree ricadenti nello studio geologico a supporto del PRG in classe di fattibilità 3C (ovvero consistenti limitazioni alla modifica della destinazione d'uso per cause idrauliche).

NORME SPECIFICHE

Art. 5 (Divieti)

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo minore, sono vietati i seguenti atti e lavori:

5.1 divieti in fascia 1

- a) la formazione d'opere di regimazione interne agli alvei, che riducano la sezione di deflusso degli stessi;
- b) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza dei corsi d'acqua;
- c) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, cui sono stati destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;

- d) l'esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza minore di 4 m dal piede degli argini e loro accessori;
- e) l'edificazione all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua: sarà vietato ogni nuovo intervento che andrà a ridurre spazio o accessibilità all'interno delle fasce stesse;
- f) le variazioni ed alterazioni delle opere di regimazione idraulica longitudinale e trasversale dei corsi d'acqua dei torrenti, rivi, canali ,che ne alterino l'efficienza;
- g) la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del dlgs 152/99 art. 41 e del relativo regolamento d'applicazione regionale;
- h) l'esecuzione di muri spondali d'argine verticali o ad elevata pendenza all'esterno dei centri urbanizzati;
- i) la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;
- l) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di 4 m dal piede degli argini e loro accessori dei corsi d'acqua;
- m) l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- n) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;
- o) il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- p) il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- q) la piantagione d'alberi e siepi, ad una distanza minore di 4 m dal piede degli argini e loro accessori;
- r) lo sradicamento e la combustione di ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti, per una distanza orizzontale non minore di 4 m dalla linea cui arrivano le acque ordinarie;
- s) la formazione di pescaie chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque
- t) lo stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze

5.2 divieti in fascia 2

Per tali aree si rimanda alle limitazioni e vincoli riportati nello studio geologico a supporto del PRG redatto secondo la LR 41/97.

5.3 divieti in fascia 3

- a) la formazione d'opere che riducano la sezione di deflusso degli stessi, previa verifica idraulica;
- b) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza dei corsi d'acqua;

- c) l'esecuzione di scavi e movimenti di terreno all'interno della fascia di rispetto;
- d) l'edificazione all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua: sarà vietato ogni nuovo intervento che andrà a ridurre spazio o accessibilità all'interno delle fasce stesse;
- e) la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del dlgs 152/99 art. 41 e del relativo regolamento d'applicazione regionale;
- f) la creazione di diffluenze senza autorizzazioni ;
- g) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;
- h) il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- i) lo stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze

5.4 divieti in fascia 4

- a) qualsiasi tipo di nuova edificazione, rimanendo ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e corpi di fabbrica esistenti se già legittimati;
- b) lo scavo all'interno della fascia di rispetto se non autorizzato del comune;
- c) il deposito di materiali o terreni all'interno della fascia;
- d) la piantagione di alberi o siepi;

Art. 6 (Opere consentite previa autorizzazione)

6.1 in fascia 1

Previo autorizzazione delle autorità competenti, sono consentite le seguenti attività o opere:

a) Gli attraversamenti dei corsi d'acqua rientranti nel reticolo minore (ponti, gasdotti, fognature e servizi tecnologici vari) con luci superiori ai 6 metri, dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4

E' comunque facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte di tale direttiva anche per manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che, evidenzii il dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno almeno di 100 anni e un franco minimo di 1 metro.

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e opere di modesta importanza, possono essere utilizzati tempi di ritorno inferiori, in relazione alle specifiche esigenze tecniche adeguatamente motivate. Le opere eseguite non devono in ogni caso creare un rischio idraulico nelle zone circostanti in caso di piene superiori a quelle di progetto.

I manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso inferiore al piano campagna e comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

- b) la derivazione l'attingimento previa autorizzazione provinciale
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per attraversamenti a raso

6.2 in fascia 2

Si rimanda alle disposizioni contenute all'interno della relazione dello studio geologico a supporto del PRG redatto secondo la LR 41/97.

6.3 in fascia 3

a) la modifica del tracciato o della sezione di deflusso degli stessi, previa puntuale e accurata verifica idraulica eseguita da professionista e previa autorizzazione della Autorità del Demanio, che evidenzi come le modifiche in progetto siano tali da non compromettere il deflusso delle acque anche per eventi di piena con tempi di ritorno cinquantennali.

Lo spostamento dei corsi d'acqua dovrà avvenire solo all'interno dei mappali di proprietà del proponente/i e comunque rimanere ad una distanza minima di 4 m dal confine/i di proprietà stesso/i, salvo autorizzazione dei proprietari confinanti che potranno acconsentire allo spostamento a confine del corso d'acqua o all'interno dei loro terreni.

I proprietari che ospiteranno sul proprio terreno tali corsi d'acqua avranno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria del corso stesso (alveo + sponde + fasce).

Art. 7 (Scarichi in corsi d'acqua del reticolo minore)

- a) l'autorizzazione di scarichi in corsi d'acqua dovrà essere subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idraulico a smaltire le portate scaricate;
- b) il manufatto di scarico dovrà essere eseguito in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso;
- c) dovranno essere prevenuti, anche attraverso manufatti specifici, fenomeni di erosione provocati dagli scarichi in alveo.

Art. 8 (Canoni di polizia idraulica)

I canoni di polizia idraulica del reticolo minore sono i medesimi del reticolo principale e sono definiti nell'Allegato C alla DGR 7/7868 21/01/02.

Art. 9 (Sovrapposizione con altri vincoli)

Eventuali altri vincoli che comprendono le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo minore, andranno a sovrapporsi a quelli introdotti da questo regolamento.


Art.10 (Precisazioni grafiche)

Le distanze dai corsi d'acqua sono da intendersi misurate dal piede arginale esterno, e in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili consolidate o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.


Nel caso di tratti intubati o tombinati la fascia di 4 metri dovrà essere calcolata dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto.

In base a tale principio l'onere di accertare sul campo tali distanze, spetterà al proponente del progetto e comunque tale misurazione dovrà essere soggetta a controllo dal preposto ufficio comunale.


CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI



CORSO D'ACQUA ARGINATO



CORSO D'ACQUA INTUBATO



CORSO D'ACQUA TOMBINATO






Figura 1 – Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto

CORSO D'ACQUA ARGINATO



CORSO D'ACQUA ARGINATO CON
SCOGLIERA O PIETrame



CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINATURA CON SEZIONE BAGNATA
MOLTO PICCOLA RISPETTO ALLA SEZIONE DEL VALLETTO

